

# **REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE**

Art. 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 16.12.2019, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 033 del 17.04.2024, esecutiva ai sensi di legge.

## **INDICE**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

Articolo 4 – Trattamento accessorio

Articolo 5 – Decorrenza e durata

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate.
2. L'art. 7, comma 4, lett. g), del CCNL 21/5/18 Funzioni Locali dispone che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione decentrata.

### **Articolo 2 – Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalla percentuale massima prevista dalla Legge, in termini di maggior gettito accertato e riscosso a seguito dell'attività di contrasto all'evasione, su iniziativa dell'Ente, nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, delle seguenti fonti di entrate:
  - riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, inclusi sanzioni e interessi, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, escluse quelle derivanti dai ravvedimenti operosi;
  - riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento, escluse quelle derivanti dai ravvedimenti operosi;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
4. In caso di gestione associata dell'ufficio entrate, il fondo incentivante è costituito, in base al comma 2 del presente articolo, prendendo in considerazione la somma delle riscossioni degli enti associati. Ogni ente si farà carico di stanziare in bilancio le somme necessarie alla retribuzione incentivante il personale ed al potenziamento dell'ufficio così come determinato dalle convenzioni e dagli accordi di associazione per il riparto della spesa di personale.

### **Articolo 3 – Destinazione del Fondo**

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del dirigente/responsabile del Settore Entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate. Il fondo è prioritariamente destinato all'incentivazione del personale nei limiti massimi previsti dalla normativa mentre l'eventuale differenziale tra somme accantonate e somme destinate ad incentivare il personale dell'ufficio entrate è destinata al potenziamento delle risorse strumentali.

#### **Articolo 4 – Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ne consegue che, al fine della determinazione dell'importo da liquidare ai dipendenti, sarà necessario scorporare tali voci dall'importo lordo.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare i limiti previsti dalla norma del trattamento tabellare annuo lordo individuale, cui va aggiunta la tredicesima mensilità e, dovrà essere aggiornato agli importi della vacanza contrattuale stabiliti nella Legge di Bilancio 2019, nonché ai futuri incrementi che saranno disposti nel rinnovo contrattuale 2019-2021 e in quelli futuri. In sede di approvazione annuale del piano dettagliato degli obiettivi e della performance, con cui vengono assegnati gli obiettivi del Settore Entrate, vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato e le percentuali di incentivazione prevista per ciascun partecipante al progetto.
4. *soppresso;*
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo e all'approvazione della Relazione sulla Performance che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse gestite
6. *soppresso.*

#### **Articolo 6 – Decorrenza e durata**

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione, con valenza dall'esercizio 2019